



## **Titolo**

INFRAZIONI RELATIVE AD EMOLUMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E FONDO DI FINE CARRIERA - ART. 33 CG  
RITENUTE – FORZA MAGGIORE – NOZIONE - NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 6, COMMA  
CGS

## **Descrizione**

Non può ravvisarsi un caso fortuito o una forza maggiore in un omesso adempimento di un commercialista preposto alla gestione di oneri a carico della società dovendosi intendere per “forza maggiore, sempre secondo la consolidata giurisprudenza, ... una vis maior cui resisti non potest e, quindi, un evento originato dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito, precludendo così di esplicitare quella ordinaria diligenza che sarebbe sufficiente per adeguarsi al precetto violato” (CFA, sez. un., n. 120/17-18). In tal senso giova richiamare le regole e i principi racchiusi negli artt. 2, 4 e 6, C.G.S., per rilevare come la responsabilità della società non venga meno per il sol fatto che un'attività (o una parte di un'attività) rilevante sul piano disciplinare sia stata svolta da terzi, sia pure estranei all'organigramma strutturato della società sportiva, e tale principio di responsabilità è corrispettivo al principio di autonomia nella strategia gestionale, sulla quale agli organi di giustizia sportiva non è consentito alcun controllo preventivo né interferenza (*eius commoda et eius incommoda*).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 101/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Mauceri

## **Riferimenti normativi**

art. 33 CGS, art 2 CGS, art. 4 CGS, art 6, comma 2, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0101 CFA dell'11 maggio 2023 (Monterosi Tuscia FC S.r.l./Procura Federale)**